

Prot. n. 29246

li, 29 APR. 2014

IL SINDACO

Visto l'atto dirigenziale n. 36 del 06/03/2014 con il quale il Dirigente dell'Ufficio Attuazione Gestione del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha rilasciato all'AQP spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, l'autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel mare Adriatico delle acque urbane reflue depurate, effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Molfetta, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e della L.R. n. 18/2012;

Che, nella Determinazione de qua è stabilito che il citato ente gestore del presidio depurativo, nonché incaricato alla rifunzionalizzazione dell'impianto, dovrà apporre nella fascia di rispetto di 500 m a valle del punto di scarico nel mare Adriatico, ubicato su strada vicinale San Giacomo, idonei cartelli indicanti il divieto previsti dall'art. 12 del R.R. n. 5 del 03.11.1989 pubblicato sul BURP n. 215 del 27/12/1989.

Vista la nota prot. n. 37712 del 10/04/2013, pervenuta dall'AQP SpA di Bari – Direzione Operativa – Coordinamento Gestione Impianti – Unità Depurazione, acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 27299 del 17/04/2014, con la quale l'Ing. Massimiliano Baldini chiede l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale di divieto di balneazione, molluschicoltura e stabulazione, nella fascia di rispetto, individuata nel raggio di m. 500 a monte ed a valle del punto di scarico nel mare Adriatico, ricadente nel territorio del Comune di Molfetta ed ubicato su strada vicinale San Giacomo;

Ritenuto, pertanto, al fine di evitare rischi di natura igienico-sanitaria, derivabili da esercizio di attività nelle aree di rispetto, intorno al punto di scarico delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione, di dover provvedere in merito;

Visto il D.P.R. 470/82 inerente le acque di balneazione;

Visto il Regolamento Comunale di igiene e Sanità;

Visto l'art. 50 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale Puglia n. 15/2012;

Visto l'art. 650 del C.P.;





ORDINA

Con effetto immediato e per la durata di mesi 10 dalla data pubblicazione della presente, nell'esclusivo interesse dell'igiene e della salute pubblica;

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, MOLLUSCHICOLTURA E STABULAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO DEL MARE ADRIATICO DEL TRATTO DI COSTA RICADENTE NEL TERRITORIO CITTADINO, SU STRADA VICINALE SAN GIACOMO, NELLA FASCIA DI RISPETTO, INDIVIDUATA IN M. 500 A MONTE ED A VALLE DEL PUNTO DI SCARICO A MARE DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE EFFLUENTI DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI MOLFETTA;

Alla Soc. AQP Spa, gestore del SII, di provvedere all'acquisizione, installazione e successiva rimozione della cartellonistica occorrente, con l'esatta indicazione dei divieti e dei rischi igienici, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 5 del 03/11/1989, pubblicato sul BURP n. 215 del 27/12/1989.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

La presente Ordinanza sarà resa esplicita mediante pubblicazione all'Albo pretorio online.

Le Forze dell'ordine, i Responsabili dell'ASL/BA competenti per territorio e il personale della Polizia Locale-Municipale, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della stessa Ordinanza che verrà notificata:

- ALL'AQP SpA - c.a. Ing. Massimiliano Baldini c/o Direzione Operativa, via Cognetti n. 36 - 70121 Bari;
- alla Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque - via delle Magnolie n. 6/8 - Z.I. 70026 Modugno;
- all'ARPA PUGLIA DAP BARI - Via Oberdan n. 16 70126 Bari;
- Comandante Capitaneria di Porto;
- Comandante Stazione Carabinieri;
- Comandante Guardia di Finanza;
- Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL/BA Molfetta;
- Dirigente Settore Territorio;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90. avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione.

A norma dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Ten. Camporeale Gaetano, Responsabile del Nucleo Ambiente e Prot. Civ. della Polizia Municipale, il cui ufficio è presso la sede di Piazza Vittorio Emanuele.

alf

Molfetta, li 29 aprile 2014

